DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1986

che modifica la decisione 81/400/CEE che stabilisce lo status degli Stati membri nei confronti della peste suina classica in vista dell'eradicazione di tale malattia

(86/291/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni par rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, con decisione 81/400/CEE (3), ha stabilito lo status degli Stati membri nei confronti della peste suina classica in vista della sua eradicazione ;

considerando che tale status deve essere precisato per la Spagna e il Portogallo e la decisione 81/400/CEE modificata in conseguenza ;

considerando che la Spagna e il Portogallo non soddisfano, in tutto o in parte, alle condizioni stabilite per essere riconosciuti ufficialmente indenni da peste suina classica ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 81/400/CEE il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo presentano un piano di eradicazione della peste suina classica in conformità degli articoli 3 e 4 della suddetta direttiva. ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag 8.
(3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1981, pag pag. 37.